



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI
PATRIMONIO E PARTECIPATE
RAGIONERIA GENERALE - *Servizio Personale*

Via Roma n. 209 - C.A.P. 90133 - tel. 0917403693 - 0917403673

e-mail: personale@comune.palermo.it

PEC: personaleragioneria@cert.comune.palermo.it

U.O. ANF E INAIL

OGGETTO: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L'INOLTRO DELLE RICHIESTE ANF – PERIODO: 01/07/2020 – 30/06/2021.

Con la presente si diramano di seguito le istruzioni per la compilazione della domanda in oggetto, significando che la stessa, una volta compilata in ogni sua parte e corredata della relativa documentazione (documenti d'identità del richiedente e del congiunto, o altri documenti utili alla corresponsione dell'assegno) dovrà pervenire alla scrivente unità organizzativa **ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAMITE DELLA SEGRETERIA D'APPARTENENZA DEL DIPENDENTE E IN FORMATO PDF AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: assegninucleofamiliareinail@comune.palermo.it.**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - PARTE ANAGRAFICA

1. Indicazione di tutti i dati identificativi e anagrafici richiesti dall'apposito modello, con particolare riguardo allo stato civile aggiornato del richiedente e ai componenti il nucleo familiare relativamente al periodo di riferimento della domanda (01/07/2020 – 30/06/2021), **indipendentemente dal fatto che nel periodo di riferimento del reddito (anno precedente - 2019) tale nucleo fosse diverso per eventi sopraggiunti quali sono l'eventuale separazione, matrimoni, nascite o morti.**
2. **Gli eventi che incidono sull'importo dell'assegno spettante vanno debitamente comprovati da adeguata documentazione o da autocertificazione dettagliata ai sensi di legge, e allegati alla domanda.**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - PARTE REDDITUALE

1. Il reddito familiare da indicare per percepire l'assegno per il nucleo familiare è **la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente (2019). Dal 1° luglio 2020 potrà essere effettuata la richiesta ed essa avrà valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo (2021).** Sono tra l'altro da indicare **anche i redditi esenti da**

imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

- 2. Il reddito familiare da prendere in considerazione sarà quello risultante dalla somma dei redditi percepiti dai soggetti componenti il nucleo familiare al momento della domanda. Il reddito familiare, si ripete, è quello dei componenti il nucleo nel periodo di riferimento della domanda, indipendentemente dal fatto che nel periodo di riferimento del reddito tale nucleo fosse diverso per eventi sopraggiunti quali sono l'eventuale separazione, matrimoni, nascite o morti. Nel reddito familiare si computano anche gli eventuali redditi percepiti dai figli tra i 18 anni e i 21 anni studenti o apprendisti, equiparati ai figli minori.**

Pertanto, concorrono a formare il reddito familiare i redditi dei seguenti soggetti:

1. il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
2. il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
3. i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
4. i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione (Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro);
5. i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
6. i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.
7. i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione;
8. Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all'ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenni, vedova minorenni o maggiorenne inabile.

Redditi da dichiarare nella domanda assegni familiari.

Sono compresi tra i redditi da dichiarare nel modello i seguenti redditi:

1. assoggettabili all'IRPEF (al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore) e i redditi di qualsiasi natura, **ivi compresi, se superiori a euro 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva** (regime dei minimi, regime forfettario,

pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.);

2. soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto (TFR), e le anticipazioni dei trattamenti stessi nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale (arretrati di retribuzione o di pensione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di prestazioni ecc.), **gli arretrati percepiti dal richiedente a titolo di retribuzione o pensione, poiché concorrono a formare il reddito del nucleo nell'anno in cui vengono percepiti, sono considerati nel reddito complessivo e quindi possono causare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione per quell'anno;**
3. prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all'Irpef;
4. da lavoro conseguiti presso enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana (ad esempio la FAO);
5. corrisposti per altra prestazione previdenziale (Naspi ex indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, indennità di maternità, ecc.)
6. da pensione anche concessa da organismi esteri o enti internazionali.

Redditi dei fabbricati e assegni familiari.

Si parla di reddito assoggettato all'Irpef si intende che il reddito complessivo imponibile ai fini Irpef, **desumibile dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente all'anno di riferimento della domanda ANF** (che ricordiamo va da luglio a giugno dell'anno successivo).

La logica conseguenza è che se tra i redditi del lavoratore richiedente gli ANF o tra i redditi dei familiari del richiedente, in questo caso da intendersi tutti contribuenti, **vi sono dei redditi da fabbricati dichiarati nel 730 o nel Modello Redditi, questi saranno inclusi nel reddito ai fini ANF**. Come vedremo, infatti, il reddito da prendere in considerazione è quello complessivo, **che comprende quindi anche i redditi dei fabbricati.**

Redditi dei terreni e assegni familiari.

Nel calcolo del reddito complessivo assoggettato all'Irpef, così come vengono presi in considerazione i redditi dei fabbricati, **vengono inclusi nel calcolo anche i redditi dei terreni (cd. rendite fondiarie).**

I redditi sono ricavabili dai documenti fiscali come il modello di Certificazione Unica (ex modello CUD), il modello 730 o il modello Redditi PF (ex modello Unico).

Redditi esclusi dal calcolo ANF.

Sono esclusi dalla determinazione del reddito familiare ai fini del diritto all'assegno per il nucleo familiare, i seguenti redditi:

1. **redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario o risarcitorio di spese vive** sostenute dal richiedente gli assegni;
2. **indennità di trasferta** per la parte esclusa da Irpef;
3. **erogazioni liberali** non superiori a 258,23 euro;
4. **i trattamenti di famiglia** comunque denominati;
5. **i trattamenti di fine rapporto (TFR)** e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
6. **le rendite vitalizie** erogate dall'Inail;
7. **l'indennità di accompagnamento** a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome;
8. **l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili**, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti;
9. **l'indennità di comunicazione** concessa ai sordi prelinguali;
10. **l'indennità per ciechi parziali**;
11. **l'indennità di frequenza** prevista per i minori mutilati e invalidi civili;
12. **le pensioni privilegiate dello Stato** concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all'assegno di super invalidità;
13. **le pensioni tabellari riconosciute ai militari** di leva vittime di infortunio;
14. **gli indennizzi erogati dallo Stato** a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati;
15. **le pensioni di guerra**;
16. **le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale** riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione.

Esclusi dal computo i redditi negativi.

Se un familiare ha dei redditi da lavoro, quest'ultimi **contribuiscono a calcolare il reddito familiare solo se positivi**. In altre parole, le perdite di esercizio, ossia "i redditi negativi" non vengono considerati ai fini del calcolo del reddito familiare.

Il caso del matrimonio o separazione durante l'anno.

Nel caso di coniugi, che nell'anno solare precedente non avevano contratto ancora il matrimonio, il reddito da dichiarare è quello conseguito da ciascuno di essi in tale anno. I separati escluderanno l'indicazione dei redditi del coniuge dal quale si siano legalmente ed effettivamente separati.

Decesso durante l'anno.

In caso di decesso, il reddito da dichiarare è quello conseguito dal superstite e dai suoi familiari, non tenendo conto di quello del deceduto.

Limiti per il diritto all'assegno per il nucleo familiare: 70% da reddito di lavoro dipendente.

Ai fini del diritto all'assegno per il nucleo familiare è necessario che:

1. il reddito familiare sia inferiore ai limiti previsti dalla legge come da tabelle aggiornate;
2. la somma dei redditi da lavoro dipendente, da collaborazione coordinata e continuativa, da pensione o da prestazione previdenziale Inps derivante da lavoro dipendente (es. Naspi), **sia pari o superiore al 70% del reddito familiare complessivo.**
3. Questo significa che **l'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo** comprendendo, ovviamente, anche i redditi di natura diversa da quelli di lavoro (nel caso di lavoratori iscritti alla gestione separata sono considerati, per raggiungere la quota del 70% , anche i redditi derivanti dalle attività indicate all'art. 2, c. 26, L.335/95).

Si ricorda infine che, il modello utile alla richiesta ANF sarà come ogni anno a corredo del cedolino di GIUGNO 2020, e presenterà delle parti già compilate con i dati del dipendente a disposizione dell'amministrazione.

Il Dirigente Responsabile

**F.to Il Vice Ragioniere Generale
Dott. Stefano Puleo**

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

